



IN QUESTO NUMERO:

FINANZA DI IMPRESA

Il Mercato Alternativo Del Capitale (Mac)

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Ancora sulle società amministrate da persone giuridiche

Nuove disposizioni in materia di prospetti

ASSICURAZIONI

Ancora sulla clausola "claims made"

Rc auto e flotte

Privacy - regole più semplici per le compagnie assicurative

LAVORO E PREVIDENZA

Responsabilita' solidale negli appalti e subappalti

IMMOBILIARE

Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIQ)

DIRITTO CIVILE

Riconosciuto il diritto delle persone giuridiche al risarcimento del danno all'immagine

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Addio al processo societario per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale

FINANZA DI IMPRESA

IL MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE (MAC)

Il Mercato Alternativo del Capitale (MAC) è un sistema di scambi organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. recentemente costituito allo scopo di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al capitale di rischio.

Possono essere ammesse alla negoziazione sul MAC le azioni ordinarie liberamente trasferibili emesse da società costituite in forma di società per azioni, il cui ultimo bilancio - riferito ad un periodo di almeno 12 mesi - sia stato oggetto di attività di revisione contabile e di giudizio ed i cui membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto dal T.U.F.

La richiesta di ammissione al MAC non deve essere preceduta dalla pubblicazione del prospetto informativo, essendo l'abilitazione alla partecipazione alle negoziazioni limitata agli investitori professionali ed istituzionali.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

ANCORA SULLE SOCIETÀ AMMINISTRATE DA PERSONE GIURIDICHE

La Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano ha scritto un nuovo importante capitolo in materia di società amministrate da persone giuridiche. La possibilità di nominare una persona giuridica quale amministratore di una società di capitali aveva già registrato

aperture da parte della Camera di Commercio di Milano che, nell'autunno del 2006, ha ammesso per la prima volta l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo di una S.r.l. che prevede la nomina di un'altra S.r.l. quale amministratore unico.

La circostanza, di cui ci siamo occupati nella precedente newsletter, non ha mancato di suscitare critiche di parte della dottrina che aveva concluso per la non ammissibilità di tale modello di amministrazione.

La Commissione dei Notai milanesi, invece, si è recentemente pronunciata a favore della legittimità delle clausole statutarie che prevedono la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, "salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società". Secondo i Notai, l'amministratore persona giuridica deve designare per l'esercizio della funzione di amministratore un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione che assume gli stessi obblighi e responsabilità degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità relative alla pubblicità della nomina devono essere eseguite sia con riferimento all'amministratore persona giuridica che alla persona fisica designata.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSPETTI

Il 23 aprile 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. 28 marzo 2007 n. 51 che ha recepito la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla

negoziare di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Il capo I del titolo II della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) è stato interamente sostituito da nuove disposizioni, tra le quali, in particolare, si segnala quella contenuta nell'art. 94.

Il comma 8° dell'art. 94 del T.U.F. prevede ora l'espressa responsabilità dell'emittente, dell'offerente e dell'eventuale garante, oltre che delle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, "ciascuno in relazione alle parti di propria competenza", per i danni subiti dall'investitore "che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto", a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Al paragrafo 9 del medesimo art. 94 è inoltre previsto che la responsabilità per informazioni false o per omissioni nel prospetto idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che quest'ultimo non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

Infine, per garantire la più ampia tutela possibile agli investitori, il paragrafo 11 dell'art. 94 prevede che le azioni risarcitorie per danni da prospetto debbano essere esercitate entro 5 anni dalla pubblicazione del prospetto stesso, salvo che l'investitore provi di avere scoperto la falsità delle informazioni o le omissioni nei 2 anni precedenti l'esercizio dell'azione.

ASSICURAZIONI

ANCORA SULLA CLAUSOLA "CLAIMS MADE"

Dopo la nota pronuncia n. 5624/2005 della Corte di Cassazione in tema di polizze "claims made" (già oggetto di una nostra precedente newsletter), le corti di merito sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, raggiungendo conclusioni contrastanti tra loro e differenti da quelle del giudice di legittimità.

Secondo il Tribunale di Roma (decisioni in data 1 Agosto 2006 e 5 Gennaio 2007 rese dallo stesso Giudice) la clausola "claims made" sarebbe addirittura nulla perchè con

essa si assicura un rischio "putativo". Di contrario avviso il Tribunale di Tolmezzo che, con la decisione n. 46 del 2007 ha riconosciuto la piena validità ed efficacia della clausola "claims made", trattandosi – secondo il Tribunale – di una pattuizione che delimita e definisce l'oggetto del contratto di assicurazione, assolutamente lecita nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti.

RC AUTO E FLOTTE

Nel Codice delle Assicurazioni, all'art. 132 (paragrafo 2), è stata introdotta l'innovativa previsione secondo cui le compagnie possono chiedere di essere autorizzate ad operare nel ramo RC Auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

Il tenore della disposizione in esame ha suscitato qualche incertezza interpretativa; in particolare ci si è chiesti se le compagnie che assicurano solo flotte debbano comunque considerarsi soggette all'obbligo di contrarre previsto dall'art. 130 del Codice delle Assicurazioni nonché agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 131.

A seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata da una società cliente di GSRP, l'ISVAP, con lettera in data 8 febbraio 2007, ha precisato che le compagnie autorizzate ad operare nel ramo RC Auto limitatamente alle flotte non sono soggette né all'obbligo di contrarre né agli obblighi di trasparenza di cui sopra.

PRIVACY - REGOLE PIÙ SEMPLICI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Con provvedimento del 26 aprile 2007, il Garante per la protezione dei dati personali ha introdotto nuove modalità per adempiere al Codice della Privacy da parte delle compagnie di assicurazione.

Il provvedimento fa seguito ad alcune istanze dell'ANIA che, nell'interesse delle imprese associate, aveva chiesto al Garante di elaborare dei modelli uniformi per l'informativa agli assicurati e per la raccolta del loro consenso al trattamento dei dati personali, anche nell'interesse di soggetti diversi dalla compagnia assicurativa titolare del trattamento.

Nella pratica è infatti frequente che siano coinvolti nel trattamento dei dati relativi ad uno stesso contratto di assicurazione più soggetti, quali ad esempio i coassicuratori o i riassicuratori.

Il Garante ha quindi autorizzato le compagnie a rendere l'informativa agli assicurati anche nell'interesse degli altri

possibili soggetti coinvolti nel trattamento, soggetti che "in relazione ad un medesimo rischio assicurato, trattino nell'ambito della c.d. catena assicurativa informazioni riferite al contraente raccogliendole presso l'assicurazione che con il medesimo ha concluso il contratto".

LAVORO E PREVIDENZA

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Con il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono state introdotte importanti novità in materia di responsabilità solidale negli appalti e subappalti (art. 35, commi da 28 a 34).

In particolare, il nuovo regime di solidarietà:

i) si applica tanto al contratto di appalto quanto a quello di subappalto;

ii) si applica con riferimento ai contratti di appalto o subappalto conclusi sia dai soggetti privati, che svolgono attività rientrante nel capo di applicazione dell'Iva, sia dalla Pubblica Amministrazione;

iii) ha per oggetto non solo il "versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti", ma anche l'"effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente";

Il nuovo regime di responsabilità non è tuttavia ancora efficace. Il Ministero dell'Economia avrebbe dovuto dare attuazione alla nuova disciplina con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 248/2006, ma secondo recentissime indiscrezioni giornalistiche le anzidette misure non saranno operative prima dell'inizio del prossimo anno.

IMMOBILIARE

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIQ)

Con l'espresso intento di incentivare il mercato degli investimenti immobiliari, la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIQ).

Si tratta di società per azioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare ed i cui titoli di partecipazione sono negoziati in mercati regolamentati italiani.

Nessuno dei soci di tali società potrà possedere direttamente ed indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili.

Il 35% delle azioni dovrà essere detenuto da soci che non possiedono direttamente ed indirettamente più dell'1% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1% dei diritti di partecipazione agli utili.

Le società che rispettano i predetti requisiti, oltre agli altri previsti dal regolamento di attuazione attualmente in corso di approvazione, potranno beneficiare di un regime di esenzione ai fini delle imposte dirette.

Tale beneficio fiscale potrà essere ottenuto a condizione che la società distribuisca ai soci, in ciascun esercizio, almeno l'85% dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare.

Inoltre sono previste speciali disposizioni concernenti la struttura organizzativa ed i sistemi di "corporate governance".

DIRITTO CIVILE

RICONOSCIUTO IL DIRITTO DELLE PERSONE GIURIDICHE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE

Anche la persona giuridica ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione all'immagine.

Tale importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12929 del 4 giugno 2007 che ha accolto il ricorso presentato da una società al fine di ottenere il risarcimento dei danni all'immagine subiti a causa dell'errata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La domanda risarcitoria, respinta in primo e secondo grado, è stata invece accolta dalla Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno riconosciuto che il diritto all'immagine (che si concretizza nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode presso una cerchia più larga) non è tipico solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche.

Secondo la Corte di Cassazione, nel momento in cui si verifica una lesione all'immagine della persona giuridica, chi la amministra ha la consapevolezza di dover agire per superare la diffusa considerazione negativa conseguita a tale lesione, ed un simile aggravio non potrà non riflettersi in termini di efficacia sull'attività stessa della persona giuridica.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto della persona giuridica al risarcimento del danno all'immagine, in aggiunta all'eventuale danno patrimoniale.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ADDIO AL PROCESSO SOCIETARIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Con la sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme del Codice della Proprietà Industriale che prevedevano l'applicazione del tanto contestato processo societario anche alle controversie in materia di marchi, brevetti e concorrenza sleale attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Interpretazioni contrastanti sono state avanzate sull'esito dei procedimenti relativi a dette materie attualmente pendenti ed instaurati secondo il processo societario.

Le informazioni contenute in questa Newsletter hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né possono essere interpretate come un parere legale sulle materie trattate. GSRP non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali errori nel processo di pubblicazione. Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile rivolgersi a David Marino all'indirizzo e-mail: dmarino@gsrplegal.it. – 2006 © GSRP - Tutti i diritti riservati.